



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 22/01/2018

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: DIVIETO DI CONCESSIONE DI IMMOBILI E/O SALE DI IMMOBILI ISTITUZIONALI, DI STRUTTURE COMUNALI AD ORGANIZZAZIONI ED ASSOCIAZIONI CHE SI RICHIAMANO ALL' IDEOLOGIA, AI LINGUAGGI ALLA SIMBOLOGIA FASCISTA, ALLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, ETNICA, RELIGIOSA O...

Lì, 22/01/2018

L'Ufficio Proponente

L'Assessore Relatore

PUNTO ALL' O.D.G. N. _____

2

ESITO DELLA VOTAZIONE

CONSIGLIERI PRESENTI N. _____

CONSIGLIERI VOTANTI N. _____

FAVOREVOLI N. _____

CONTRARI N. _____

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:

SI

NO

Lì, ___/___/___

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

NOTE

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:

SI

NO

Lì, _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ESAMINATA ED APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE

NELL'ADUNANZA DEL _____ ALLE ORE _____

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'intensificarsi in Italia e nel mondo del fenomeno dei razzismi, della xenofobia, del sessismo e della necessità, quindi, di preservare la piena attuazione dei principi e dei valori della Costituzione, nell'ambito delle iniziative pubbliche che interessano la comunità locale;

CONSTATATO che lasciare spazio, sotto qualsiasi forma, a manifestazioni, associazioni ed organizzazioni dichiaratamente razziste, xenofobe, sessiste ed antidemocratiche che, anche con esaltazione di forme di violenza, possano contribuire a creare sul territorio relazioni e reti di complicità ed un pericoloso spirito di emulazione soprattutto in settori della popolazione giovanile, è contrario ai principi costituzionali;

RICHIAMATI:

- l'art. 2 della dichiarazione universale dei diritti umani (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) il quale dispone che *"ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione"*;
- gli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedono, rispettivamente, che *"la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo..."* e che *"tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*;
 - la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione stessa, la quale dispone che *"è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista"*, in attuazione della quale la legge nr. 645/1952, all'art. 1, stabilisce che *"si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegua finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito, o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista"* e visto l'art. 5 della predetta legge;

VISTA la legge 20 giugno 1952, nr. 645, nota come legge "Scelba";

RICHIAMATI, infine:

- la legge 13 ottobre 1975, nr. 654, intitolata *"Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale"* il cui articolo 3, in particolare, stabilisce che *"è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"*;
- l'art. 1 (*"Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"*) del D.L. 26 aprile 1993, nr. 122, convertito in legge 25 giugno 1993, nr. 205 (cosiddetta legge "Mancino") contenente *"Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa"* il quale dispone, tra l'altro, che *"... è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"*;

RITENUTO di adottare misure contro ogni neofascismo e contro ogni manifestazione di discriminazione per non consentire, secondo i mezzi e i limiti previsti dall'ordinamento e principalmente attraverso i Regolamenti Comunali, che le organizzazioni neofasciste abbiano cittadinanza politica sul territorio, in particolare attraverso l'utilizzo di spazi pubblici;

RICHIAMATI i vigenti regolamenti per l'utilizzo degli spazi pubblici, degli immobili e sale comunali;

VISTI i Regolamenti Comunali per la concessione dei locali e attrezzature di Palazzo San Giorgio, del Teatro Comunale "Cilea", dei locali del CEDIR, degli impianti sportivi comunali, delle biblioteche e di tutti gli altri edifici istituzionali;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. nr. 267/2000;

RILEVATO che non è necessario acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto trattasi di mero atto di indirizzo.

DELIBERA

di approvare il seguente atto di indirizzo per la concessione, anche temporanea e/o occasionale, di immobili e/o sale di immobili istituzionali, di strutture comunali destinate ad attività sportive, teatrali spettacolistiche, culturali e di rappresentanza:

- non potranno, in alcun caso, essere concessi spazi pubblici, immobili e/o sale di immobili istituzionali, di strutture comunali destinate ad attività sportive, teatrali, spettacolistiche, culturali e di rappresentanza per lo svolgimento di conferenze, incontri e manifestazioni di qualsiasi natura alle organizzazioni ed associazioni che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche o per condizioni personali o sociali, in base alla verifica delle previsioni dei rispettivi statuti;
- le domande per la concessione di spazi ed aree pubbliche dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente attesti di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare:
 - la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana secondo la quale "è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista"
 - l'art. 3 della Costituzione Italiana
 - la legge 20 giugno 1952, nr. 645
 - la legge 13 ottobre 1975, nr. 654
 - il D.L. 26 aprile 1993, nr. 122 convertito in legge 25 giugno 1993, nr. 205

DICHIARA

Con separata votazione, che la presente proposta di deliberazione sia immediatamente eseguibile,